

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Tiziano Galeazzi
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 15 giugno 2016 n. 104.16

Legge sulle imprese artigianali (LIA) nata per tutelare le imprese ticinesi o penalizzarle?

Signori deputati,

prima di rispondere alle puntuali domande contenute nel vostro atto, riteniamo opportuno ripercorrere brevemente l'iter che ha preceduto l'entrata in vigore della legge.

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) è nata da un'iniziativa parlamentare elaborata presentata nel 2012 dai deputati Pagnamenta, Barra, Guidicelli e S. Lurati. La sua introduzione è stata reclamata dapprima con un'interpellanza dello stesso deputato Pagnamenta ("Albo degli artigiani: una misura concreta a favore dell'economia ticinese. Il messaggio del Consiglio di Stato che fine ha fatto?" del 9 dicembre 2013) e poi con una mozione del 2014 sottoscritta da tutti gli allora capigruppo in Gran Consiglio ("Per l'introduzione immediata della Legge sulle imprese artigianali" del 12 marzo 2014).

Lo scrivente Consiglio, dopo avere pure rilevato l'esistenza di "criticità dal profilo giuridico e pratico" (v. risposta all'Interpellanza 9 dicembre 2013), ha licenziato il proprio rapporto sull'iniziativa con messaggio dell'11 novembre 2014 (n. 6999), ricordando come il quadro giuridico di riferimento per la tematica sia "determinato principalmente dalla Legge federale sul mercato interno (LMI), che sancisce e disciplina in modo vincolante il principio del libero accesso libero al mercato (art. 3) e non ammette sostanzialmente alcuna limitazione alla concorrenza fondata esclusivamente su motivazioni economiche (art. 3 cpv. 3). La normativa federale obbliga inoltre le autorità ad esaminare la proporzionalità delle eventuali restrizioni al principio del libero accesso al mercato tenendo conto dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine a prescindere dall'esistenza di un certificato di capacità". Entro questi limiti e in considerazione della "necessità di tutelare la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul nostro territorio nonché al manifesto bisogno di assicurare maggiori controlli in un settore, come quello delle imprese artigianali, che a tutt'oggi soffre in modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati", il Consiglio di Stato ha in effetti giudicato "proporzionate" le misure proposte dagli iniziativaisti.

L'adozione della LIA è quindi stata decisa dal Gran Consiglio il 24 marzo 2015 con un solo voto contrario. A questa decisione è seguita l'elaborazione del regolamento di applicazione (in collaborazione con l'Unione Associazioni dell'Edilizia) e l'entrata in vigore del nuovo ordinamento (1. febbraio 2016).

Ciò precisato, rispondiamo come segue ai quesiti che ci sono stati formulati.

1. Il Consiglio di Stato conferma che la data d'entrata in vigore della nuova legge è stata posticipata al 1° ottobre 2016?

La Legge sulle imprese artigianali è entrata in vigore il 1. febbraio 2016. Il Consiglio di Stato non ha la competenza per decidere la sua sospensione e neppure il posticipo della sua entrata in vigore. Nelle scorse settimane esso ha semplicemente spostato dal 31 luglio al 30 settembre 2016 il termine imposto alle imprese esistenti per la presentazione della domanda di iscrizione.

2. Se sì, tale decisione deriva da una precisa richiesta da parte della Regione Lombardia oppure da pressioni avute da Berna (CF) in relazione agli accordi bilaterali e fiscali con l'Italia?

La decisione non è da ricondurre ad alcuna richiesta della Regione Lombardia ma è stata adottata in considerazione della necessità – segnalata da alcune imprese ticinesi, dalla Confederazione come pure dalla Comunità di lavoro Regio Insubrica – di operare alcuni approfondimenti nell'ottica di eventualmente assicurare, tramite ulteriori modifiche normative, una migliore compatibilità di alcuni aspetti del vigente ordinamento con il diritto superiore.

3. L'Esecutivo cantonale conferma che è in atto una serie di trattative con la Regione Lombardia in merito alla nuova legge (LIA) per rivederla in modo di depenalizzare le imprese estere?

Non esiste alcuna trattativa in corso, tantomeno volta alla ricerca di accordi che mirano ad un trattamento differenziato delle imprese italiane. Gli unici contatti a livello istituzionale transfrontaliero sul tema sono intervenuti nell'ambito della Comunità di lavoro Regio Insubrica e più precisamente al tavolo di lavoro Economia istituito dall'Ufficio presidenziale della Regio e convocato su segnalazione del Cantone Ticino. Questo tavolo ha principalmente lo scopo di monitorare le possibili implicazioni dell'entrata in vigore della LIA sul territorio della Regio.

4. Le imprese ticinesi sono obbligate a frequentare corsi di aggiornamento nel proprio settore per poter operare sul territorio prendendosi a carico ulteriori costi. Come sarà regolato questo divario di pari trattamento con le imprese estere, non essendo sottoposte agli stessi obblighi?

La LIA non impone assolutamente la frequenza di corsi di aggiornamento. Essa esige, per l'iscrizione all'albo, che almeno un titolare o un membro dirigente dell'impresa disponga dell'attestato federale di capacità (AFC) e tre anni di pratica nel settore. Le imprese già attive da almeno cinque anni in Svizzera sono comunque iscrivibili anche senza AFC se inoltrano la richiesta entro il 30 settembre prossimo. Le altre possono invece beneficiare di una deroga ai requisiti del titolo di studio e della pratica professionale solo su apposita decisione della Commissione di vigilanza.

Le imprese provenienti dall'estero sono assoggettate allo stesso regime. In presenza di un diploma conseguito in un altro Stato, l'impresa richiedente è dapprima tenuta ad ottenere il suo riconoscimento tramite la specifica procedura davanti alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Una procedura semplificata è imposta dal diritto internazionale qualora l'impresa estera intenda svolgere in Ticino un'attività regolamentata per un periodo inferiore a 90 giorni. In questi casi l'iscrizione all'albo deve essere preceduta, non dal riconoscimento della SEFRI, ma da una procedura di dichiarazione gestita dallo stesso servizio federale.

Proprio in questi giorni lo scrivente Consiglio ha chiesto alle competenti autorità della Confederazione di procedere al completamento della lista federale delle professioni regolamentate con l'aggiunta di quelle assoggettate alla LIA. Nel frattempo, per le professioni che non risultano ancora regolamentate ai sensi del diritto federale, l'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione del titolo di studio senza imposizione dell'obbligo di riconoscimento federale.

5. Non reputa il Consiglio di Stato che vi sia ancora una volta la netta sensazione di discriminazione tra economia locale-cantonale e internazionale?

Al momento attuale non sono ravvisabili discriminazioni. Vero è che il diritto internazionale e federale non concede al Cantone grandi margini di manovra per il perseguimento degli obiettivi della LIA. Evidentemente, se nel corso dei primi mesi di attuazione effettiva, questi dovessero risultare in qualche modo disattesi, lo scrivente Consiglio non esiterà a proporre al Gran Consiglio i necessari adattamenti.

6. Quali garanzie sono date da parte delle imprese estere nei riguardi e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro riguardante lo specifico settore sul nostro territorio nazionale?

Nell'ambito delle prestazioni transfrontaliere di servizio la Legge sui lavoratori distaccati prevede che il datore di lavoro deve garantire ai propri dipendenti almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO (art. 2 LDist). Inoltre, nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all'art. 2 di cui sopra. Nel corso della procedura di notifica (art. 6 LDist) il datore di lavoro deve poi allegare una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste e si impegna a rispettarle. Da ultimo, ricordiamo che il Dipartimento delle finanze e dell'economia, nell'ambito del primo pacchetto a tutela del mercato del lavoro, ha messo in atto uno scambio di dati relativi al pagamento degli oneri sociali da parte di datori di lavoro di prestatori transfrontalieri di servizio.

7. Ci sono trattative in corso o concessioni particolari rilasciate dalle Autorità italiane a favore delle nostre imprese che volessero andare a esercitare la professione sul loro territorio? Se sì, come verrebbero regolate in termini di tempistica, costi, regole contrattuali, sindacali, leggi e matasse burocratiche?

Anzitutto giova ricordare che nel nostro ordinamento le relazioni con l'estero competono alla Confederazione (art. 54 e seguenti della Costituzione federale). In questo contesto, non risultano concessioni particolari che vadano al di là di quanto disciplinato dagli accordi internazionali e in particolare dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Consapevole delle grandi difficoltà che riscontrano quotidianamente le nostre imprese per accedere al mercato italiano e nell'intento di individuare possibili vie di soluzione a livello pratico/amministrativo, lo scrivente Consiglio ha comunque proposto di riattivare la discussione sul tema al tavolo di lavoro Economia istituito dall'Ufficio presidenziale della Regio Insubrica e convocato su segnalazione del Cantone Ticino.

In relazione al tema in oggetto segnaliamo la risposta che in data odierna lo scrivente Consiglio ha fornito all'interrogazione 24 giugno 2016 n. 109.16 dei deputati La Mantia e Bang "Legge sulle imprese artigianali: facciamo chiarezza in fretta!", che ripercorre in particolare l'iter di adozione della LIA.

Il tempo impiegato per l'elaborazione di questa risposta ammonta complessivamente a due ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

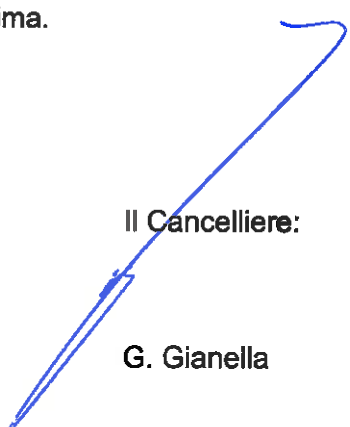
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia: Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)